



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1761

Disposizioni per il riconoscimento della Vespa Piaggio a quattro tempi quale espressione della storia,
della cultura e dell'arte italiana riconosciute in tutto il mondo

Indice

1. DDL S. 1761 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1761	5
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	10
1.3.2.1.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 275(pom.) del 03/02/2026.	11
1.3.2.1.2. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 278(pom.) dell'11/02/2026.	26

1. DDL S. 1761 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1761

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)

Disposizioni per il riconoscimento della Vespa Piaggio a quattro tempi quale espressione della storia, della cultura e dell'arte italiana riconosciute in tutto il mondo

Titolo breve: *Riconoscimento del valore culturale della Vespa Piaggio*

Iter

11 febbraio 2026: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1761

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Roberto Marti \(LSP-PSd'Az\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **16 gennaio 2026**; annunciato nella seduta n. 382 del 20 gennaio 2026.

Classificazione TESEO

CICLI E MOTOVEICOLI

[Articoli](#)

INVENZIONI E OPERE DELL' INGEGNO (Art.1), BENI CULTURALI ED ARTISTICI (Artt.1, 2, 3), PROMOZIONI A TITOLO ONORIFICO (Art.1), CODICE E CODIFICAZIONI (Artt.2, 3), DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (Art.3), AUTOVEICOLI (Art.3)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Andrea Paganella \(LSP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina l'11 febbraio 2026).

Facente funzioni Sen. [Roberto Marti \(LSP-PSd'Az\)](#) nella seduta dell'11 febbraio 2026.

Assegnazione

Assegnato alla [7ª Commissione permanente \(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica\)](#) **in sede redigente** il 3 febbraio 2026. Annuncio nella seduta n. 388 del 4 febbraio 2026.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Ambiente, lavori pubblici),
Questioni regionali

Nuovamente assegnato alla [**7^a Commissione permanente \(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica\)**](#) in sede referente l'11 febbraio 2026. Annuncio nella seduta n. 390 dell'11 febbraio 2026.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Ambiente, lavori pubblici),
Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1761

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1761

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **MARTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2026

Disposizioni per il riconoscimento della Vespa Piaggio a quattro tempi quale espressione della storia, della cultura e dell'arte italiana riconosciute in tutto il mondo

Onorevoli Senatori . - La Vespa è un'icona del *design* e della cultura italiana, prodotta per la prima volta nel 1946 dall'azienda Piaggio. Ideata da Enrico Piaggio e dall'ingegnere Corradino D'Ascanio, nasce dalla necessità di creare un mezzo di trasporto economico e accessibile, capace di rispondere alle esigenze di mobilità del tempo in un'Italia che si stava riprendendo dalle devastazioni della Seconda Guerra Mondiale.

Dalla sua nascita ha venduto oltre 18 milioni di esemplari e ha dato mobilità ad intere generazioni. Continua ad essere popolare grazie alla capacità della Piaggio di innovare senza tradire le origini. Oltre che un mezzo di trasporto, la Vespa è diventata un'icona culturale e un simbolo di libertà, stile e spirito italiano; ha rappresentato generazioni di giovani e continua ad essere un elemento chiave della cultura *pop* italiana ed internazionale.

La combinazione di stile, praticità e significato culturale ha garantito alla Vespa il suo *status* di icona duratura nel mondo dei trasporti a due ruote. Oggi, la Vespa è molto più che uno *scooter*: è un simbolo di cultura, *design* e italianità, nonché un'icona della « dolce vita » apprezzata in tutto il mondo.

Negli anni la Vespa ha ricoperto un ruolo iconico anche nel cinema: è stata protagonista di diverse pellicole e collaborazioni con case di moda come Armani e Dior, comparendo in numerosi film che ne hanno celebrato l'eleganza e lo spirito libero, e ha rappresentato un'estensione della cultura italiana nel mondo.

Il presente disegno di legge, composto da quattro articoli, mira a riconoscere il valore storico, artistico e culturale del marchio « Vespa ».

L'articolo 1 riconosce la Vespa Piaggio come simbolo dell'ingegno, della creatività e della bellezza italiana, riconosciuta in tutto il mondo.

L'articolo 2 modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, inserendo la Vespa Piaggio a quattro tempi nell'elenco dei beni culturali e pertanto oggetto di specifiche disposizioni di tutela.

L'articolo 3 interviene sul codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, stabilendo che la Vespa Piaggio a quattro tempi è considerata veicolo di interesse nazionale e, in quanto tale, esclusa dalle limitazioni per emissioni di inquinanti atmosferici alla circolazione sulle strade urbane.

L'articolo 4 assicura che dall'attuazione della legge non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei principi di equilibrio di bilancio e di sostenibilità della spesa pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento della Vespa Piaggio a quattro tempi quale simbolo italiano)

1. Il ciclomotore modello Vespa Piaggio a quattro tempi è riconosciuto quale espressione della storia,

della cultura e dell'arte del Paese, nonché quale simbolo dell'ingegno, della creatività e della bellezza italiana, riconosciuti in tutto il mondo.

Art. 2.

(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

« g-bis) modello Vespa Piaggio, ciclomotore a quattro tempi, per il particolare interesse storico e collezionistico in ragione del suo rilievo industriale, sportivo, estetico e di costume »;

b) all'articolo 65, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4.1. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g-bis) »;

c) all'articolo 67, comma 2, dopo le parole: « settantacinque anni » sono inserite le seguenti: « , e di quelli di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g-bis), ».

Art. 3.

(Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Sono considerati veicoli di interesse nazionale i ciclomotori di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g-bis), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per il particolare rilievo industriale, sportivo, estetico e di costume, che li rende simbolo dell'ingegno, della creatività e della bellezza italiana, riconosciuti in tutto il mondo.

2-ter. I veicoli di interesse nazionale sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione sulle strade urbane per emissioni di inquinanti atmosferici, ove previste da comuni e regioni ».

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=59829

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 275(pom.) del 03/02/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2026

275^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Intervengono il ministro per lo sport e i giovani Abodi, e i sottosegretari di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti e per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 17.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà conto degli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori appena svoltasi.

Anche in risposta a sollecitazioni pervenute per le vie brevi da alcuni Gruppi di opposizione, fa presente che già dalla settimana prossima avranno avvio le audizioni sui disegni di legge in materia di educazione sentimentale e affettiva nelle scuole (Atti Senato nn. 943 e abbinati).

Con riferimento al seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 566 e 1550, in materia di corsi di primo soccorso, informa che il relatore Paganella è stato incaricato di svolgere approfondimenti, anche alla luce delle indicazioni emerse nel corso dell'audizione di rappresentanti dell'*Italian Resuscitation Council* testè svoltasi, e di valutare l'opportunità di presentare un testo unificato.

Pertanto informa che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno sul disegno di legge n. 566, già fissato per lunedì 9 febbraio, alle ore 12, si intende revocato.

L'Ufficio di Presidenza ha inoltre deliberato, su richiesta del Partito democratico, di avviare l'esame del disegno di legge n. 1674, recante "Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive", e del disegno di legge n. 1592, recante "Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione". Entrambi i provvedimenti sono stati già approvati in prima lettura dalla Camera dei deputati.

È stata altresì posta all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza la richiesta di avvio dell'esame, non appena saranno assegnati, dei disegni di legge n. 1761, recante "Disposizioni per il riconoscimento della Vespa Piaggio a 4 tempi come espressione della storia, della cultura e dell'arte italiana affermata in tutto il mondo", e n. 1584 recante "Norme per l'istituzione della Rete nazionale dei presepi viventi". Conclusivamente, informa che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato di richiedere alla Presidenza del Senato il deferimento di un affare sulla partecipazione degli atleti paralimpici nei gruppi sportivi militari e nei corpi dello Stato.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1735) Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver ricordato che nella scorsa seduta si era concluso l'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.79, 1.80, 1.81, 2.9, 2.18, 2.20, 2.23, 2.0.1 e 3.0.2, invita il Rappresentante del Governo a fornire gli elementi conoscitivi precedentemente richiesti sugli emendamenti accantonati.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI, dopo aver ribadito il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti accantonati, fa presente che, quanto alle proposte 1.79, 1.80 e 1.81, esse non sono coerenti con la *ratio* sottesa all'articolato del disegno di legge. Nello specifico, la formulazione proposta di carattere generale, non considera adeguatamente l'impianto normativo di riferimento, che delimita in modo puntuale l'ambito delle attività didattiche e progettuali, circoscritto alle nuove Indicazioni nazionali, con riferimento a quelle attinenti ai temi della sessualità. Con riguardo agli emendamenti 1.80 e 1.81 aggiunge che si tratta di previsioni ultronee, in quanto le nuove Indicazioni nazionali già sottolineano l'importanza di una scuola che educa alle relazioni, all'empatia e al rispetto della persona.

Quanto all'emendamento 2.9, ritiene che i relativi contenuti siano superflui, in quanto il disegno di legge già prevede che gli esperti siano in possesso di comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento. Non reputa inoltre necessario vincolare la selezione a ulteriori ambiti, trattandosi di interventi basati su contenuti scientifici che possono richiedere competenze specialistiche differenti.

Relativamente alla proposta 2.18, segnala che la previsione del rispetto del principio di pluralismo e del confronto tra differenti approcci culturali, etici e scientifici risulta ridondante, in quanto si tratta di un principio intrinseco all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche e alle funzioni attribuite al Collegio dei docenti, che rappresenta l'organo sovrano nella progettazione didattica. Peraltro, la circolare del Ministero dell'istruzione e del merito del 7 novembre 2025 invita le istituzioni scolastiche a operare in modo da assicurare proprio il pieno rispetto dei principi del pluralismo e garantire, in ogni caso, il dialogo costruttivo.

Riguardo all'emendamento 2.20, la contrarietà del Governo muove dal presupposto che le tematiche afferenti all'ambito della sessualità devono essere affrontate sulla base di contenuti scientificamente fondati e che pertanto non sia condivisibile prevedere con norma di legge che vi sia in ogni caso un confronto tra posizioni diverse, che rischierebbe di introdurre elementi opinabili, non coerenti con le finalità formative proprie del contesto scolastico.

Relativamente all'emendamento 2.23, l'orientamento contrario si fonda sulla constatazione che la definizione e la valutazione delle attività formative sono prerogative del Collegio dei docenti, organo tecnico-professionale, che delibera su tutto ciò che concerne la programmazione dell'azione educativa. Circa l'emendamento 2.0.1 in materia di "Carriera alias", osserva che esso non è coerente con la *ratio* sottesa all'articolato del disegno di legge, in quanto introduce un percorso burocratico complesso, che non presenta alcuna attinenza con le disposizioni del disegno di legge.

Infine, riguardo all'emendamento 3.0.2 in materia di valutazione e monitoraggio, tiene a precisare che si tratta di una proposta normativa non necessaria, in quanto tutte le attività pianificate all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), sia curricolari sia extracurricolari, rientrano nell'ambito di un consolidato sistema nazionale di valutazione. Attraverso una pluralità di strumenti messi a disposizione delle istituzioni scolastiche, il sistema nazionale di valutazione misura la qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, nonché l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti accantonati.

La senatrice **D'ELIA** (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1,79, giudicando riduttive le motivazioni addotte dal Governo e ribadendo la contrarietà nei confronti della scelta di impedire che le attività didattiche e progettuali su materie attinenti all'ambito della sessualità possano

essere svolte nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. L'emendamento in votazione consente invece lo svolgimento di tali iniziative precisando che esse devono essere adeguate all'età e al grado di maturità fisica e psicologica degli alunni.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) dichiara voto favorevole sull'emendamento 1.79, dopo averlo sottoscritto a nome di tutti i componenti del proprio Gruppo in Commissione, esprimendo rammarico per l'orientamento contrario delle forze di maggioranza e del Governo.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*), nel dichiarare a sua volta il voto favorevole sull'emendamento 1.79, auspica un ripensamento da parte del Governo, in considerazione del rilievo di una proposta normativa che mira a rafforzare il pluralismo culturale.

Posto ai voti, l'emendamento 1.79 è respinto.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.80, giudicando contraddittoria la motivazione resa dal rappresentante del Governo a sostegno della propria contrarietà alla proposta emendativa.

Gli emendamenti sostanzialmente identici 1.80 e 1.81 sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti.

In esito a successive e distinte votazioni, sono respinti altresì gli emendamenti 2.9, 2.18 e 2.20.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) ha indi la parola per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.23. In proposito, sottolinea che esso declina il coinvolgimento delle famiglie attraverso la valorizzazione del ruolo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nel Consiglio di istituto nelle fasi di definizione e valutazione delle attività formative, nell'ottica di una partecipazione attiva e responsabilità condivisa. Ribadisce, al riguardo, la ferma contrarietà rispetto all'introduzione dello strumento del consenso informato che pone in discussione l'autonomia scolastica e la libertà di insegnamento.

È indi posto ai voti e respinto l'emendamento 2.23.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge infine l'emendamento 2.0.1, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), nonché l'emendamento 3.0.2.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, non essendo stati accolti emendamenti, si passa direttamente alla votazione del mandato al relatore.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto contrario della propria parte politica al provvedimento in esame, tanto più a fronte della chiusura da parte delle forze di maggioranza e del Governo rispetto alle proposte emendative delle opposizioni che avrebbero potuto migliorare il testo. Ribadisce che il provvedimento favorirà divisioni e disuguaglianze all'interno delle istituzioni scolastiche e creerà tensioni fra le famiglie e la scuola, anche alla luce della mancata definizione di percorsi alternativi per gli studenti che non parteciperanno alle iniziative formative attinenti all'ambito della sessualità. Pur esprimendo apprezzamento per la disponibilità della Presidenza ad avviare, senza indugio, il ciclo di audizioni sui disegni di legge in materia di educazione affettiva e sentimentale, ribadisce di ritenere grave la scelta di accordare priorità al provvedimento in discussione.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*), nel dichiarare il voto contrario della propria parte politica, conferma di ritenere grave che il Governo e la maggioranza stiano trasferendo alle famiglie la responsabilità dell'insegnamento. Stigmatizza, nello specifico, l'indisponibilità ad accogliere gli emendamenti presentati dalla propria parte politica, che miravano a superare alcune importanti criticità. Tra queste, segnala la mancata specificazione delle attività in cui saranno impegnati gli studenti che non parteciperanno alle attività attinenti ai temi della sessualità a seguito del mancato consenso delle loro famiglie. Sarebbe stato altresì importante, conclude l'oratore, specificare i criteri per l'individuazione dei professionisti chiamati ad impartire la formazione.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) dichiara a sua volta il voto contrario sul disegno di legge in titolo, esprimendo rammarico in quanto, a suo avviso, il Legislatore ha perso l'occasione di promuovere la riscrittura di un patto educativo fra scuola e famiglia in grado di fornire una risposta efficace ai gravi episodi di femminicidio e violenza di genere.

La senatrice [VERSACE](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, respinge le critiche mosse al provvedimento osservando che

esso non impedisce lo svolgimento di iniziative formative nei temi dell'educazione sentimentale e affettiva nelle scuole, bensì si limita a prevedere il pieno coinvolgimento delle famiglie tramite l'espressione del loro consenso.

La senatrice [BUCALO](#) (*FdI*) dichiara il convinto voto favorevole del proprio Gruppo, giudicando del tutto priva di fondamento la critica circa il carattere divisivo del disegno di legge e sottolineando che, l'iniziativa legislativa, nel prevedere il consenso informato della famiglia, ha il merito di conferire centralità a tale istituzione nei rapporti con la scuola.

Poiché non vi sono ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

IN SEDE REDIGENTE

(562-B) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 28 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono giunti i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sul disegno di legge in titolo, entrambi di tenore non ostativo, nonché della Commissione industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, di tenore favorevole. Informa poi che le Commissioni 4a, 8a e 10a hanno comunicato per le vie brevi di non avere rilievi sul provvedimento in titolo.

Dopo aver ricordato che nella scorsa seduta la Commissione ha convenuto unanime di soprassedere alla fissazione di un termine per la presentazione di proposte emendative, avverte che si passerà pertanto alla votazione degli articoli modificati dalla Camera dei deputati.

Previa verifica del numero legale, sono posti distintamente in votazione e approvati all'unanimità gli articoli 1, 2, 3, 7 e 8.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione infine conferisce all'unanimità mandato al relatore Paganella a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel medesimo testo modificato dalla Camera dei deputati, autorizzandola al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(1120) Deputato MOLINARI e altri. - Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 16 luglio scorso, durante la quale si è svolta l'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo.

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il ministro per lo sport e i giovani ABODI si pronuncia in senso conforme al relatore.

Si passa pertanto alla votazione degli emendamenti, a partire da quelli presentati all'articolo 1.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) sottoscrive tutti gli emendamenti a prima firma del senatore De Cristofaro al fine di evitarne la decadenza.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, in esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.1, 1.2 nonché 1.3 e approva all'unanimità l'articolo 1.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La Commissione respinge l'emendamento 2.1.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.2 e, pur preannunciando sin d'ora il voto favorevole della propria parte politica al provvedimento in esame, lamenta l'indisponibilità della maggioranza e del Governo a convergere sull'emendamento in votazione e sul successivo 2.3. Chiede al riguardo delucidazioni al ministro Abodi circa le motivazioni della propria contrarietà a tali emendamenti.

Il ministro ABODI ribadisce la contrarietà agli emendamenti 2.2 e 2.3, segnalando che, quanto al

primo, il provvedimento riguarda già sia le società professionistiche che le società dilettantistiche. Nello specifico, osserva che la modifica proposta mira ad integrare il comma 1, lettera *b*), dedicata alle società professionistiche, con il riferimento alle società dilettantistiche, non tenendo conto che queste ultime sono disciplinate alla precedente lettera *a*).

Con riguardo all'emendamento 2.3, reputa eccessivo l'innalzamento dall'1 al 5 per cento della soglia minima di partecipazione popolare sportiva nelle società professionistiche del capitale nominale.

Sono indi posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.2 e 2.3.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.4 interviene il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*), il quale ne richiama la finalità di rafforzare la trasparenza dei dati finanziari e dei contratti di lavoro sportivo.

Il ministro ABODI, pur concordando in linea di principio sull'esigenza di valorizzare il principio della trasparenza, ritiene che nel caso in esame occorra considerare che siffatti obblighi verrebbero imposti nei confronti di società private di capitale con il rischio di un'eccessiva invasività nei loro confronti, fermo restando quanto già previsto dalla normativa vigente in termini di trasparenza nei confronti degli organi di controllo.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.4, nonché 2.5 e accoglie l'articolo 2.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver avvertito che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, pone distintamente ai voti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14, che la Commissione non accoglie. La Commissione accoglie indi l'articolo 3.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alla votazione gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, nonché 4.6 e accoglie all'unanimità l'articolo 4.

In sede di articolo 5, in esito a distinte votazioni, è respinto l'unico emendamento 5.1, è approvato all'unanimità l'articolo 5 e sono respinti gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2, recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5.

Il [PRESIDENTE](#), fa presente che non sono stati presentati emendamenti agli articoli 6, 7 e 8.

La Commissione accoglie l'articolo 6 e, all'unanimità, l'articolo 7. Con distinta votazione la Commissione respinge l'emendamento 7.0.1.

In esito a successive votazioni è approvato l'articolo 8, sono respinti gli emendamenti 9.1, nonché 9.2 ed è accolto all'unanimità l'articolo 9.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del disegno di legge, nel medesimo testo già approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

(1695) Deputato MOLLICONE e altri. - Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena», approvato dalla Camera dei deputati

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 27 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine di ieri, lunedì 2 febbraio, sono stati presentati 43 emendamenti e 2 ordini del giorno al disegno di legge n. 1695 (testo base) (pubblicati in allegato).

Preso atto che non vi sono richieste di intervento per illustrazione di ordini del giorno e di emendamenti, avverte che gli stessi s'intendono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(566) ROMEO e altri. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dei

corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (Basic Life Support - early Defibrillation - BLS) nonché della manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado

(1550) LOMBARDO e altri. - Norme in materia di corsi di primo soccorso

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 27 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha svolto in data odierna l'audizione dei rappresentanti dell'*Italian Resuscitation Council* in relazione ai disegni di legge in titolo.

Comunica, al riguardo, che la documentazione acquisita nel corso di tale audizione sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse in seguito.

Come convenuto nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza e anticipato ad inizio della seduta, il relatore Paganella è stato incaricato di svolgere ulteriori approfondimenti, anche in vista dell'eventuale redazione di un testo unificato del provvedimento in titolo.

Nelle more dell'approfondimento, come già segnalato, fa presente che il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 566, già fissato per lunedì 9 febbraio, alle ore 12, s'intende revocato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1695](#)

G/1695/1/7

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge A.S. 1695, recante Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena», premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame inserisce gli articoli 121-*bis* e 121-*ter* al Capo II del Titolo II della Parte seconda (Principi della valorizzazione dei beni culturali) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

in particolare, l'articolo 121-*bis* prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di censire le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale, nonché di raccogliere e rendere accessibili i relativi dati, monitorarne la gestione e promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale medesimo secondo il principio di sussidiarietà;

i dati censiti nell'Anagrafe devono comprendere, tra gli altri, quelli propedeutici alla verifica dei livelli minimi di qualità delle attività di valorizzazione, con specifico riferimento a parametri quali l'accessibilità, l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità economico-finanziaria della modalità di gestione;

la promozione del patrimonio culturale incide, sia per via diretta sia indiretta, sul benessere delle comunità locali, sulla coesione sociale, sull'identità territoriale e sulla qualità ambientale dei luoghi. Ignorare simili aspetti significherebbe non cogliere pienamente la valenza trasversale della cultura quale motore di sviluppo sostenibile, come riconosciuto anche dall'Agenda 2030 dell'ONU, dalla Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa e da numerosi documenti programmatici dell'Unione europea (UE);

è pertanto auspicabile che - nel censimento delle informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale - si tenga conto della necessità di verificare l'impatto sociale e ambientale che tale promozione può apportare sul territorio e sulle comunità di riferimento,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché il censimento previsto dall'Anagrafe digitale sia progressivamente integrato da strumenti e indicatori capaci di misurare e valutare l'impatto positivo o negativo delle modalità di gestione culturale sul territorio e sulle comunità di riferimento, favorendo una visione progressiva della valorizzazione non solo economica ma anche, a più ampio spettro, etica, sociale e ambientale.

G/1695/2/7

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge A.S. 1695, recante Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena»,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame inserisce gli articoli 121-*bis* e 121-*ter* al Capo II del Titolo II della Parte seconda (Principi della valorizzazione dei beni culturali) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

in particolare, l'articolo 121-*bis* prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di censire le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale, nonché di raccogliere e rendere accessibili i relativi dati, monitorarne la gestione e promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale medesimo secondo il principio di sussidiarietà;

l'articolo 121-*ter* prevede che, in un'apposita sezione di detta Anagrafe, sia altresì istituito l'albo digitale della sussidiarietà orizzontale, deputato a censire i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica;

non v'ha dubbio che tali disposizioni possano o debbano comportare nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni pubbliche che, detenendo la proprietà, ovvero la disponibilità di beni culturali, sono tenute alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati. Tra l'altro, gli Enti locali rappresentano spesso i principali soggetti pubblici titolari o detentori di beni culturali «diffusi», in particolare nei centri minori, nelle aree interne e nei territori a bassa densità demografica. Tuttavia, numerosi Comuni - com'è ampiamente noto - dispongono di bilanci fortemente limitati che non consentono di affrontare con risorse proprie i costi legati alla gestione, alla valorizzazione e all'adempimento degli obblighi di comunicazione e aggiornamento previsti dalla nuova Anagrafe digitale e dall'Albo digitale della sussidiarietà orizzontale;

conseguentemente, in assenza di un adeguato supporto economico, vi è il rischio concreto che le disposizioni previste dai nuovi articoli 121-*bis* e 121-*ter* possano tradursi in ulteriori adempimenti burocratici per i Comuni, con effetti disincentivanti rispetto all'attivazione di percorsi collaborativi e innovativi con soggetti afferenti al Terzo settore,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a reperire adeguate, aggiuntive risorse in favore dei Comuni finalizzate alla gestione dei dati da comunicare e aggiornare nell'ambito dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica e dell'Albo digitale della sussidiarietà orizzontale, anche al fine di incentivare e sostenere le organizzazioni del Terzo settore nella gestione dei beni culturali situati nei rispettivi territori, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Art. 1

1.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 2

2.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: "2004, n. 42," inserire le seguenti: "all'articolo 115, comma 3, le parole: «I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «La gestione indiretta può essere altresì attuata anche attraverso strumenti di partenariato pubblico-privato anche con riferimento alle forme speciali di cui agli articoli 89, comma 17, del codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo, 3 luglio 2017, n. 117, e 134, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36» e".

2.2

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 1, sostituire le parole «di appartenenza pubblica» con le seguenti: «nella disponibilità pubblica a qualunque titolo».

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «di appartenenza pubblica» con le seguenti: «nella disponibilità pubblica a qualunque titolo».

2.3

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 1, sostituire le parole «di appartenenza pubblica» con le seguenti: «nella disponibilità pubblica a qualunque titolo».

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «di appartenenza pubblica» con le seguenti: «nella disponibilità pubblica a qualunque titolo».

2.4

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Il Ministro della cultura approva, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui al comma 1, con proprio decreto, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni di cui alla legge 1 ottobre 2020, n. 133, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, nonché di quelle previste dall'articolo 6, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati alla gestione e valorizzazione del patrimonio culturale."

2.5

[Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Il Ministro della cultura approva, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui al comma 1, con proprio decreto, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni di cui alla legge 1 ottobre 2020, n. 133, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, nonché di quelle previste dall'articolo 6, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati alla gestione e

valorizzazione del patrimonio culturale."

2.6

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. L'Anagrafe censisce le informazioni relative alla forma di gestione, al fine di raccogliere e rendere accessibili i relativi dati, nonché monitorarne la gestione, valutando altresì l'adozione di forme alternative, nel rispetto dei principi di cui al presente codice."

2.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole da: "alle forme di gestione" fino alla fine del comma con le seguenti: "alla funzione sociale e alla valorizzazione delle attività di valore socio-culturale svolte, nonché all'accessibilità dei siti, al fine di monitorare lo sviluppo socio-culturale degli istituti e dei luoghi della cultura.";

b) sopprimere il comma 3;

c) al comma 4, sopprimere le parole: "comma 3 del";

d) sopprimere il comma 5;

e) sopprimere il capoverso «121-ter».

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma, sostituire le parole: "sono aggiunti i seguenti" con le seguenti: "è aggiunto il seguente";*

b) *alla rubrica sostituire le parole: "degli articoli 121-bis e 121-ter" con le seguenti: "dell'introduzione dell'articolo 121-bis";*

c) *all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole da: ", e con il coinvolgimento dei soggetti privati" fino alle seguenti: "introdotto dal medesimo articolo 2 della presente legge".*

2.8

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o l'assenza di gestione».

2.9

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) in caso di assenza di gestione, la dichiarazione di interesse a forme di gestione indiretta;».

2.10

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, lettera e), dopo le parole: "economico-finanziaria", inserire le seguenti: ", nonché all'impatto sociale e ambientale sul territorio e sulla comunità di riferimento".

2.11

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, lettera e), dopo le parole «economico-finanziaria» inserire le seguenti: «, nonché all'impatto sociale e ambientale sul territorio e sulla comunità di riferimento».

2.12

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, lettera e), dopo le parole: "della modalità di

gestione in atto", *inserire le seguenti*: "nonché lo stato di conservazione del bene culturale e l'eventuale esistenza di un piano di conservazione programmata".

2.13

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) i dati relativi alle cavità e ai beni sotterranei italiani, anche al fine di promuovere la conservazione, la tutela, la fruizione responsabile e lo studio delle cavità sotterranee, sostenendo progetti di valorizzazione culturale, storico-archeologica e scientifica legati al patrimonio ipogeo»;

2.14

[Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) i dati relativi alle piccole realtà museali, agli archivi e ai musei d'impresa, e alla relativa capacità attrattiva sul territorio di riferimento, anche al fine di assicurarne e agevolarne il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche».

2.15

[Barbara Floridia](#), [Aloisio](#), [Pirondini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) i dati relativi all'identificazione e classificazione dei beni e dei siti di rilevanza culturale messi a rischio dai possibili effetti dei cambiamenti climatici, per tutelare beni e siti di rilevanza culturale, agevolando la pianificazione paesaggistica, ottimizzando le politiche di miglioramento dell'efficienza energetica e antisismica, di ristrutturazione e sanificazione, anche con finalità di controllo, conservazione e salvaguardia, e rafforzando la capacità di dialogo e di scambio delle informazioni e dei dati tra il Ministero della cultura e i diversi Ministeri competenti per materia, al fine di mettere a punto modelli per la valutazione dell'impatto su scenari complessi (centri storici, paesaggi montani/balneari, aree archeologiche) esposti a situazioni di rischio multiplo».

2.16

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera: "f-bis) l'impatto sociale sul territorio e sulla comunità di riferimento e l'impatto ambientale."

2.17

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 121-ter», comma 1, sostituire le parole: "albo digitale", con la seguente: "elenco".

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «Art. 121-ter», comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: "albo", con la seguente: "elenco";*

b) *al comma 1, capoverso «Art. 121-ter», comma 3, sostituire la parola: "albo", con la seguente: "elenco";*

c) *al comma 1, capoverso «Art. 121-ter», comma 4, sostituire la parola: "albo", con la seguente: "elenco".*

d) *all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: "albo digitale", con la seguente: "elenco".*

2.18

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 121-ter», sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'albo censisce i soggetti privati, con particolare riferimento alle imprese culturali e creative, come riconosciute dalla legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione

e la tutela del *made in Italy*». Fermo restando le forme di comunicazioni e di pubblicità previste dalla legge, i soggetti iscritti nell'albo sono invitati a manifestare il loro interesse in relazione agli avvisi e alle procedure comunque concernenti l'affidamento della gestione indiretta dei beni culturali e gli stessi, anche attraverso le loro rappresentanze nazionali e regionali.".

2.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso Art. 121-ter, comma 2, aggiungere il seguente periodo: "Nella progettazione e nella gestione delle attività di valorizzazione i soggetti iscritti all'albo si avvalgono di professionalità dotate di competenze tecnico-scientifiche riconosciute ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110, e della normativa attuativa vigente."

2.20

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, al capoverso "Art. 121-ter", comma 3, dopo le parole "presente disposizione" inserire le seguenti "sentiti gli archeologi facenti parte dell'elenco nazionale degli archeologici di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 20 maggio 2019, e"

2.21

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 121-ter», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tra i requisiti minimi per ogni eventuale affidamento è richiesta l'iscrizione del soggetto affidatario al Registro delle Imprese culturali e creative (ICC), e, nel caso di affidamento congiunto, di almeno uno dei componenti la compagine assegnataria."

2.22

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole "500.000 euro" con le seguenti: "1 milione di euro".

2.23

[Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo, e sostenere progetti di rigenerazione urbana per la realizzazione di spazi polifunzionali con finalità artistiche o culturali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dal 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma».

Art. 3

3.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo le parole: "e con il coinvolgimento", inserire le seguenti: "delle principali

rappresentanze".

3.3

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: ", denominata «Italia in scena»".

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica, sopprimere le parole: "«Italia in scena»";*
- b) al Titolo, sopprimere le parole: "e l'istituzione del circuito «Italia in scena»".*

3.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

3.5

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «patrimonio culturale pubblico,» inserire le seguenti : «con priorità delle azioni di valorizzazione dei beni inutilizzati e inaccessibili,».

3.6

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «economico-finanziaria» inserire le seguenti: «, nonché la verifica dell'impatto sociale e ambientale sul territorio e sulla comunità di riferimento,».

3.7

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "previsione di interventi correttivi" inserire le seguenti: "da parte dell'assessorato regionale o dell'ufficio comunale competenti, eventualmente avvalendosi di competenze tecnico-scientifiche qualificate,".

3.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «abbia avuto esito non congruo» aggiungere le seguenti: «sulla base di criteri tecnico-scientifici definiti nell'ambito della strategia nazionale, con il supporto delle competenti strutture regionali o degli uffici comunali preposti alle politiche culturali, eventualmente avvalendosi di professionalità qualificate».

3.9

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", avvalendosi di un consulente scientifico, dotato di comprovata esperienza nel settore di riferimento e di una laurea attinente ai beni culturali oggetto di valorizzazione, al fine di valutare la congruità e la qualità delle iniziative proposte."

3.0.1

[Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazione fiscale per la fruizione dei luoghi della cultura)

1. Al fine di promuovere e diffondere la conoscenza, agevolando l'accesso ai luoghi della cultura, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dall'imposta lorda è consentito detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti stipulati per l'ingresso a musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico che operi in ambito culturale.

2. Per le finalità di cui alla presente disposizione è autorizzata una spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, che costituisce limite di spesa. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.0.2

[Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e forme di gestione)

1. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 112, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali, associazioni o altre istituzioni di carattere privato ai sensi delle disposizioni del codice civile per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle Regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con gli enti di Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio. Il Ministero, le Regioni, gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

b) all'articolo 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta, indiretta o mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati";

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. La gestione mediante forme speciali di partenariato ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è attuata da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, ed è finalizzata a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali partner del partenariato speciale pubblico privato";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta o all'attivazione di forme speciali di partenariato pubblico-privato di cui al comma precedente, al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra forme di gestione indicate ai commi 2, 3 e 3-bis, è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti anche alla luce dei

principi di sussidiarietà orizzontale. La gestione in forma indiretta o mediante il ricorso alle forme speciali di partenariato pubblico-privato di cui al comma 3-bis è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario o del *partner* privato e l'equilibrio economico e finanziario della gestione";

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari o con i partner privati delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio o accordi di partenariato speciale pubblico-privato, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione e i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio o nell'accordo di partenariato speciale pubblico-privato sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene";

5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Nel caso in cui le attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, mediante concessione a terzi o l'attivazione di forme speciali di partenariato pubblico-privato di cui al comma 3-bis, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L'inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni»;

6) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Alle attività di valorizzazione gestite mediante concessione a terzi o forme speciali di partenariato pubblico privato di cui al comma 3-bis può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'onere o negli avvisi pubblici di cui all'articolo 134, comma 2 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività";

c) l'articolo 121 è sostituito dal seguente:

"Art. 121

(Accordi con le fondazioni bancarie e con gli enti filantropici)

1. Il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, con i soggetti da essi partecipati, con gli enti filantropici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e con le fondazione erogative che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa".».

Art. 4

4.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "è subordinato ad autorizzazione" sono aggiunte le seguenti: "rilasciata secondo procedure semplificate e con modulistica standardizzata predisposta dal Ministero della cultura"».

4.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 3.

4.5

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 5.

Art. 5

5.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1.

Art. 6

6.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) presenza, nel territorio del comune ovvero nell'ambito di una rete o di un sistema museale territoriale formalmente riconosciuto, di una struttura museale o culturale pubblica, dotata di un direttore avente i requisiti previsti dalla legge 22 luglio 2014, n. 110, e, per quanto riguarda gli archeologi, i requisiti previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 20 maggio 2019."

6.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire la lettera a) con la seguente: «presenza nel territorio del comune ovvero nell'ambito di una rete o di un sistema museale territoriale formalmente riconosciuto, di una struttura museale o culturale pubblica dotata di direzione scientifica affidata a soggetti in possesso dei requisiti di cui alla legge 22 luglio 2014, n. 110».

1.3.2.1.2. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 278(pom.) dell'11/02/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2026**

278^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLO SVOLGIMENTO DI AUDIZIONI SUGLI ATTI SENATO NN. 943 E CONNESSI

Il **PRESIDENTE** informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha avviato ieri un ciclo di audizioni in relazione ai disegni di legge nn. **943** e connessi, recanti l'introduzione dell'educazione sentimentale e affettiva nelle scuole.

Comunica, al riguardo, che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque successivamente trasmesse.

Prende atto la Commissione.

SULLA PROPOSTA DI NOMINA N. 114.

Il **PRESIDENTE** informa che è stata assegnata, con scadenza il 2 marzo, la proposta di nomina n. 114, concernente la nomina del generale di brigata Giovanni Capasso a Direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi dell'Unità Grande Pompei.

Comunica inoltre che tale atto sarà incardinato a partire dalla prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(1695) **Deputato MOLLICONE e altri. - Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena»**, approvato dalla Camera dei deputati

(762) **MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione** (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 3 febbraio.

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione bilancio non si è ancora espressa sull'Atto Senato n. 1695, assunto come testo base, e che, pertanto, non è possibile procedere alla votazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1761) **MARTI. - Disposizioni per il riconoscimento della Vespa Piaggio a quattro tempi quale espressione della storia, della cultura e dell'arte italiana riconosciute in tutto il mondo**

(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione del relatore Paganella, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, riferisce sul disegno di legge in titolo, a partire dall'articolo 1, che, rubricato "Riconoscimento della Vespa Piaggio a quattro tempi quale simbolo italiano", valorizza lo *scooter* alla luce di una duplice prospettiva: quale diretta manifestazione della storia, della cultura e dell'arte italiana e come simbolo dell'ingegneria, della creatività e della bellezza del Paese.

Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 2, che introduce modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nello specifico, all'articolo 11, comma 1, viene introdotta la lettera *g-bis*), che riconosce il particolare interesse storico e collezionistico della Vespa Piaggio a quattro tempi, in ragione del suo rilievo industriale, sportivo, estetico e di costume; all'articolo 65, viene inserito un nuovo comma dopo il comma 4, con cui si escludono provvedimenti autorizzativi per l'uscita definitiva dal territorio nazionale del medesimo ciclomotore; all'articolo 67, comma 2, viene introdotta una novella al fine di escludere provvedimenti autorizzatori anche nel caso di uscita temporanea del mezzo.

Evidenzia poi che il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 3, modifiche all'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite inserimento dei commi 2-*bis* e 2-*ter*: posto il notevole impatto industriale, sportivo, estetico e di costume, il comma 2-*bis* estende ai ciclomotori in esame la qualifica di veicoli di interesse nazionale; il comma 2-*ter* dispone che i veicoli dotati della qualifica suddetta non siano soggetti alle limitazioni, laddove previste, alla circolazione nelle strade urbane derivanti dalla emissione di inquinamenti atmosferici.

Fa menzione, conclusivamente, dell'articolo 4, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Dichiara poi aperta la discussione generale.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) chiede lo svolgimento di un ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la suddetta richiesta, propone di fissare alle ore 12 di martedì 17 febbraio il termine per far pervenire eventuali proposte di audizione in ragione di due per Gruppo. Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1592) Deputato Paolo Emilio RUSSO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) riferisce sul disegno di legge in titolo, premettendo che esso è composto di un unico articolo suddiviso in otto commi.

Passa, quindi, a dar conto dei commi, a partire dal comma 1, ai sensi del quale la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dell'esercizio della loro professione è celebrata il 3 maggio di ogni anno.

Fatto cenno alla disposizione di cui comma 2, che prevede che il suddetto evento non determini gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, pone in evidenza il comma 3, che favorisce la realizzazione di iniziative specifiche (quali convegni, cerimonie e incontri pubblici) volte a valorizzare la libertà di stampa e il ruolo dell'informazione. Tali attività, promosse dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, prevedono collaborazioni anche con le associazioni o gli organismi del settore.

Di tali eventi è data comunicazione all'ordine dei giornalisti, alle associazioni sindacali di categoria e ai singoli professionisti e professioniste che operano in contesti particolarmente difficili e pericolosi.

Il comma 3 contempla, altresì, intese tra il Ministero della cultura e la Presidenza del Consiglio dei ministri finalizzate a promuovere campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, soprattutto mediante i canali del servizio pubblico radiotelevisivo.

Fa indi menzione del comma 4, che stabilisce la pubblicazione dell'elenco dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della propria professione sui siti *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e dell'Ordine dei giornalisti.

Al fine di coinvolgere le università, le scuole di giornalismo e gli istituti scolastici di ogni ordine e

grado, il comma 5 dispone che tali soggetti, nell'ambito dell'autonomia di cui sono dotati, possono favorire l'implementazione di iniziative didattiche in memoria dei giornalisti uccisi a causa dell'esercizio della loro professione, suggerendo di dedicare singole lezioni all'approfondimento dell'attività giornalistica e dell'articolo 21 della Costituzione.

Il contrasto al linguaggio d'odio, alle minacce contro le giornaliste e alle azioni di *body shaming* - prosegue il relatore - può essere promosso, ai sensi del comma 6, attraverso specifiche campagne istituzionali per ribadire che le violenze *online* e gli attacchi sono orientati a svigorire il giornalismo d'inchiesta, la libertà di espressione, la critica e la fiducia nei confronti della stampa.

Riferisce poi sul comma 7, che, in ottemperanza alle disposizioni previste dal contratto di servizio, prevede che la società concessionaria del servizio radiofonico, televisivo e multimediale possa dedicare spazio alla divulgazione delle esperienze professionali dei giornalisti uccisi nell'esercizio della loro professione.

Accenna, infine, al comma 8, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP) chiede lo svolgimento di un ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo, in considerazione dell'opportunità di svolgere approfondimenti, anche alla luce della circostanza che è già prevista, per il 2 novembre di ogni anno, la Giornata mondiale indetta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) per mettere fine all'impunità per i crimini contro i giornalisti.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) si associa alla suddetta richiesta e chiede alla Presidenza di verificare se presso l'altro ramo del Parlamento sia stato svolto un analogo ciclo di audizioni e, in caso affermativo, di poter mettere a disposizione della Commissione la documentazione allora acquisita.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver replicato alla senatrice Floridia e in accoglimento della proposta di svolgere un ciclo di audizioni, propone di fissare alle ore 12 di giovedì 19 febbraio il termine per far pervenire eventuali proposte di soggetti da audire.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1674) Deputato BERRUTO e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

La relatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) riferisce sul disegno di legge in titolo, evidenziando che esso è stato approvato dalla Camera dei deputati all'unanimità.

Si sofferma, quindi, sul comma 1 dell'unico articolo di cui si compone il disegno di legge in esame. Il comma 1, tramite novelle all'articolo 96 del decreto legislativo n. 297 del 1994, dispone che, sentite le istituzioni scolastiche interessate, mediante specifiche convenzioni, il comune o la provincia mettono a disposizione delle società e delle associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al di fuori dell'orario dedicato alle attività scolastiche e alle attività extracurricolari previste dal Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), nonché nell'arco temporale che va dalla fine all'inizio dell'anno scolastico.

Dà poi conto del comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge, che novella gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 2021, n. 38. Nello specifico, il comma 2 precisa che, al fine di promuovere la realizzazione di progetti di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento dell'impianto sportivo scolastico, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono proporre all'ente locale proprietario dell'impianto iniziative progettuali destinate allo scopo suddetto.

Laddove sia riscontrato l'interesse pubblico del progetto - sottolinea la relatrice - l'ente locale perfeziona una convenzione con l'associazione o la società sportiva, al fine di contemplare lo sfruttamento gratuito dell'impianto per una durata proporzionale al valore dell'intervento.

Inoltre, si precisa che dalla realizzazione di tali convenzioni non devono sorgere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto alla prima delle modifiche dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 38 del 2021, chiarisce che

essa è volta a precisare che è possibile, da parte delle associazioni e società sportive, utilizzare palestre, aree di gioco o impianti sportivi scolastici anche al fine di svolgere allenamenti o gare ufficiali.

Conclude facendo riferimento all'ulteriore novella al citato articolo 6, ai sensi della quale, al momento dell'approvazione o dell'aggiornamento del PTOF, i consigli di istituto o di circolo provvedono a comunicare all'ente locale proprietario le attività didattiche e sportive della scuola per le quali non è possibile l'utilizzo, anche parziale, di palestre, aree di gioco o impianti scolastici sportivi.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) dichiara di aggiungere la propria firma e quella dei senatori Pirondini e Aloisio al provvedimento in titolo.

Anche la senatrice [SBROLLINI](#) (IV-C-RE) aggiunge la firma al disegno di legge in esame.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito della discussione generale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

